STUDIO GEOLOGICO DOTT.SSA PAOLA LAFRANCONI
Geologia Applicata, Geotecnica, Idrogeologia,Geologia Ambientale, Pianificazione Territoriale

S.ta Bosisolo 35; 23848 Oggiono (LC) Tel 0341-577046 fax 0341 /578066 Cell. 338-9235385
e-mail: paola.lafranconi@tiscali.it

COMUNE DI SIRONE

PROVINCIA DI LECCO

RETICOLO MINORE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

D.G.R. 7868 del 25 1 2002, ALLEGATO B E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

GENNAIO 2008

Dott. Geologo Paola Lafranconi

INDICE

TITOLO I- INTRODUZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 3

ARTICOLO 1 INTRODUZIONE 3

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 4

ARTICOLO 3 DEFINZIONI 4

TITOLO II FASCE DI RISPETTO 8

ARTICOLO. 4 INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO 8

ARTICOLO 5 MODALITA' DI MISURA DELLE FASCE DI RISPETTO 8

ARTICOLO 6 DEFINIZIONE FASCIA DI RISPETTO 1 9

ARTICOLO 7 DEFINIZIONE FASCIA DI RISPETTO 2 9

ARTICOLO 8 DEFINIZIONE FASCIA DI RISPETTO 3 9

ARTICOLO 9 DEFINIZIONE FASCIA DI RISPETTO 4 10

TITOLO III ATTIVITA' VIETATE, SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE, O NULLAOSTA 11

ARTICOLO 10 ATTIVITA' VIETATE IN ALVEO 11

ARTICOLO 11 ATTIVITA' AMMESSE IN ALVEO 11

ARTICOLO 12 : FASCE DI RISPETTO 1 - 2 -3 ATTIVITA' VIETATE 11

ARTICOLO 13 FASCIA DI RISPETTO 4 ATTIVITA' VIETATE E AMMESSE 12

ARTICOLO 14 FASCIA DI RISPETTO 1 - 2 -3 ATTIVITA' AMMESSE 12

TITOLO IV DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI 15

ARTICOLO 15 ATTRAVERSAMENTI PONTI, GASDOTTI, FOGNATURE, TUBATURE E INFRASTRUTTURE IN RETE IN GENERE CON LUCE SUPERIORE A 6 M 15

ARTICOLO 16 ATTRAVERSAMENTI PONTI, GASDOTTI, FOGNATURE, TUBATURE E INFRASTRUTTURE IN RETE IN GENERE CON LUCE INFERIORE A 6 M 15

TITOLO V DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 17

ARTICOLO 17 SCARICHI 17

ARTICOLO 18 RILASCIO AUTORIZZAZIONE IDRAULICA 17

TITOLO VI DISCIPLINA DELLE OPERE SI SISTEMAZIONE IDRAULICA 20

ARTICOLO 19 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 20

ARTICOLO 20 RILASCIO AUTORIZZAZIONE IDRAULICA 20

TITOLO VII AUTORIZZAZIONI 22

ARTICOLO 21 AUTORIZZAZIONE IDRAULICA 22

ARTICOLO 22 OBBLIGHI 23

ARTICOLO 23 NULLAOSTA 23

ARTICOLO 24 NULLA OSTA PER OCCUPAZIONI OCCASIONALI 24

ARTICOLO 25 CONCESSIONI 24

ARTICOLO 26 CONCESSIONI 24

ARTICOLO 27 AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE 24

ARTICOLO 28 CANONI 25

TITOLO VIII NORME SPECIALI 26

ARTICOLO 29 RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI 26

ARTICOLO 30 SDEMANIALIZZAIONI 26

ARTICOLO 31 DEVIAZIONE CORSI D'ACQUA 26

ARTICOLO 32 ASPORTAZIONE MATERIALE INERTE DALL'ALVEO. 26

TITOLO IX SANZIONI 27

ARTICOLO 33PENE 27

ARTICOLO 34 SANZIONI AMMINISTREATIVE 27

ARTICOLO 35 SEGNALAZIONI 27

TITOLO I- INTRODUZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 INTRODUZIONE

Comma 1. Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica relative al reticolo idrico minore attribuite all'Amministrazione Comunale di Sirone dalla D.G.R. 7868 del 25/01/2002 e successivamente modificata dalla D.G.R. 13950 del 1/Agosto 2003 in attuazione alla L.R. 1 /2000.

Il reticolo principale è individuato da apposite tabelle dalla D.G.R. del 25/01/2002 . Sul reticolo principale la regione continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai comuni le competenze sul reticolo idraulico minore.

Comma 2 Il seguente regolamento fornisce le norme per l'effettuazione dell'attività di polizia idraulica intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici principali.

Comma 3 Le norme di polizia idraulica si applicano alle **acque pubbliche** *(Art 1 legge 36/94)***.**

Per "*acqua pubblica"* si intende:

a. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali anche raccolte in invasi o in cisterne.
b. La disposizione di cui al punto a) non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi e cisterne.
c. La raccolta delle acque, di cui al punto b), in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non soggetta a licenza o concessione di derivazione ferma l'osservanza delle norme di edilizia e sicurezza e di altre norme speciali per la realizzazione dei manufatti.

Comma 4 Qualsiasi opera o intervento, anche al di fuori dell'area idrica demaniale, che possa anche influire indirettamente sul regime idrico dei corsi d'acqua pubblici deve essere autorizzata oppure può essere assoggettata a limitazioni e divieti.

Comma 5 Per il reticolo minore a partire dal 15 febbraio 2002, questi provvedimenti spettano al comune (dgrl 7868/2002 punto 2- dgrl 13950 del 2003, aggiornamenti e successive modifiche).

Comma 6 Attualmente l'unica competenza in materia di polizia idraulica non in capo al comune è l'autorizzazione all'estrazione di materiale litoide dagli alvei.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Comma 1 L'ambito territoriale d'applicazione delle presente regolamento è quello del territorio comunale di Sirone (LC).

Comma 2 Appartengono al reticolo principale del comune di Sirone :

LC002 Torrente Bevera di Brianza	n. iscr . E.I. AAPP 123 dallo sbocco alla loc. Piecastello
LC003 Torrente Gandaloglio	n. iscr . E.I. AAPP 127 dallo sbocco alla confluenza in loc.Figina

Comma 3 Appartengono al reticolo idrico minore i corsi d'acqua che scorrono sul territorio comunale e individuati come tali in apposito elaborato cartografico (TAV.1) redatto ai sensi della D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003 e successive modifiche.

Appartengono al reticolo minore del comune di Sirone:

n 1 Roggia Bigiola compresi i tratti 1, 1A, 1B
n.2 Fosso Pascolo
n. 3 Roggia

Comma 4 Si definiscono fasce di rispetto dei corsi d'acqua le porzioni di territorio individuate come tali in apposito elaborato cartografico (TAV.2) redatto a seguito di specifico studio condotto secondo le indicazioni della D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003 e successive modifiche.

Comma 5 Gli elaborati tecnici e cartografici dello studio condotto ai sensi della D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003 e succ. modifiche fanno parte integrante del presente regolamento.

ARTICOLO 3 DEFINZIONI

*Acque sotterranee:*le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.

Alveo: tutto quanto concerne la sede di scorrimento preferenziale delle acque e con limite determinato dall'altezza della piena ordinaria o, nel caso di corsi d'acqua arginati il limite è dato dal piede arginale esterno.

Argine: struttura realizzata dall'uomo, in genere di forma trapezoidale realizzata lungo il corso d'acqua che ha funzione di contenere le piene .

Area inondabile: territorio a margine dell'alveo, compreso tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile corrispondente ad una piena straordinaria con un tempo di ritorno assegnato.

Autorizzazione: provvedimento attraverso il quale le autorità rimuovono un limite posto dalla legge all'esercizio di un diritto che già appartiene ad altri soggetti (pubblici o Privati). Deve essere rilasciata obbligatoriamente se le norme sono rispettate.

Bacino idrografico: regione nella quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai defluendo in superficie si raccolgono in un corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua , ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente ; qualora il territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico in cui il bacino imbrifero montano ha superficie maggiore. (L.18 Maggio 1989 n.183).

Bacini imbrifero: regione del territorio nel quale si raccolgono naturalmente le acque piovane che affluiscono in un corso d'acqua

Concessione: provvedimento con il quale l'autorità competente a propria discrezione permette ad altri soggetti (pubblici o privati) di esercitare un diritto che questi ultimi non hanno, ovvero la concessione è discrezionale dipende solo dall'autorità se concederla o meno ed è revocabile per motivi di interesse pubblico.

Corso d'acqua: è tutto ciò che riguarda l'alveo nella sua accezione più generale, le sponde , gli argini ecc. Identificano corsi d'acqua naturali come fiumi, torrenti, rogge o artificiali, canali di bonifica, navigabili. Non rientrano in questa definizione canali costituiti per lo smaltimento di acque reflue.

Demanio idrico: Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali anche raccolte in invasi o in cisterne. Tale disposizione non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi e cisterne. (Art 1 legge 36/94). La raccolta delle acque in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli , o di singoli edifici , è libera e non soggetta a licenza o concessione o derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie, di sicurezza e di altre norme speciali per la realizzazione di relativi manufatti.

Magra ordinaria: livello di magra in una sezione di un corso d'acqua che uguaglia o supera nel 75% dei casi i minimi livelli o le minime portate annuali verificatesi nella stessa sezione (definizione servizio idrografico)

Nulla osta: provvedimento con il quale le autorità verifica che non vi siano elementi ostativi per lo svolgimento di un'attività senza danno per il pubblico interesse. Deve essere rilasciata obbligatoriamente se non vi sono elementi ostativi e siano garantite le esigenze di pubblico interesse. Fatto salvo pattuizioni speciali, non può essere revocata.

Piena ordinaria: livello o portata di piene in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatesi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi.(definizione data dal Servizio idrogeologico)

Reticolo idrografico: insieme dei corsi d'acqua, sia appartenenti al reticolo minore che al reticolo principale che al reticolo di bonifica.

Reticolo minore: corsi d'acqua non appartenenti al reticolo principale o gestiti da consorzi di bonifica e irrigazione, con alveo morfologicamente evidente, nei quali sia presente acqua in caso di eventi meteorici intensi. Ove vi siano motivate condizioni i vincoli definiti con le presenti norme possono essere prolungati fino alla linea di spartiacque.
Per definire il reticolo minore si è fatto riferimento all'all. B del d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 successive modifiche e integrazioni.
Rientrano nel reticolo minore tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua.
In particolare sono stati inseriti nel reticolo minore i corsi d'acqua che:
-sono indicati come demaniali nelle carte catastali o in base alle normative vigenti
-sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici
-sono rappresentati nella cartografia tecnica ufficiali (CTR, IGM)

Reticolo principale: corsi d'acqua che possiedono i requisiti elencati nella D.G.R. 22 Dicembre 1999 n. VII / 47310 e successivo D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 Determinazione del reticolo idrico principale.

Scarichi esistenti :gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 Giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque

reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare d'appalto e all'assegnazione dei lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla stessa data sono in esercizio e conformi alle normative previgenti. Gli scarichi di acque reflue industriali che alla stessa data sono in esercizio e già autorizzati.(Dgls 11. Maggio 1999 n. 152)

Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acqua reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione

TITOLO II FASCE DI RISPETTO

ARTICOLO. 4 INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO

Comma 1. L'analisi dei bacini idrografici e il rilievo dello stato di fatto hanno portato all'individuazione di quattro fasce di rispetto aventi estensione differente, ciascuna caratterizzata da specifiche norme e da un diverso grado di controllo.

Comma 2 Le fasce di rispetto sono state riportate in Tav. 2 *Carta delle fasce di rispetto* realizzata in scala 1:2.000. Nella stessa tavola oltre al reticolo minore è riportato anche il reticolo principale, rappresentato dal torrente Bevera e dal torrente Gandaloglio, sui quali compete la regione per l'esercizio delle attività di polizia idraulica.

Comma 3 Per il reticolo principale le fasce di rispetto vengono definite nel presente documento, in quanto allo stato attuale sono state definite delle zone con particolari solo per il torrente Gandaloglio attraverso lo studio effettuato ai sensi della Legge Sarno- identificazione misure di salvaguardia- L.267/98. Allo stato attuale per i torrenti Bevera e Gandaloglio non esiste un'individuazione delle fasce di rispetto definita dall'Autorità di Bacino del Po (Piano di stralcio delle fasce fluviali), pertanto secondo le normative attuali all'interno di questo elaborato si provvederà anche alla definizione delle fasce di rispetto del reticolo principale per i due torrenti sopraccitati.

Comma 4 L'individuazione delle fasce di rispetto è stata definita attraverso:

a. analisi storica e bibliografica degli eventi alluvionali
b. rilievo geo-morfologico dei singoli corsi d'acqua,
c. rilievo di dettaglio dello stato di fatto degli alvei e della aree limitrofe, con particolare attenzione alle zone soggette a fenomeni di esondazione o potenzialmente soggette a dissesto.

ARTICOLO 5 MODALITA' DI MISURA DELLE FASCE DI RISPETTO

Comma 1 L'ampiezza di ogni singola fascia di rispetto è riportata nella tavola n.2. "fasce di rispetto dei corsi d'acqua"; l'ampiezza indicata va riportata sul terreno a partire dalla sommità della sponda incisa o dal piede arginale esterno. (D.G.R. 25 gennaio 2002 e succ. modifiche). Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Per maggior chiarezza riguardo alle modalità di misura delle fasce di rispetto si rimanda allo schema allegato.

ARTICOLO 6 DEFINIZIONE FASCIA DI RISPETTO 1

Comma 1. Interessa il reticolo idrico minore. Si trova in adiacenza all' alveo, ed è caratterizzata da un'ampiezza di 10 m a partire dalla sommità della sponda incisa o dal piede arginale esterno. Questa fascia di rispetto comprende:

a. le aree di pertinenza fluviale,
b. le aree soggette a fenomeni di erosione spondale,
c. le zone storicamente interessate fenomeni di allagamento in occasione di eventi alluvionali.
d. Spazi per garantire l'accesso all'alveo e alle sponde in caso di interventi per la realizzazione di opere di difesa.
e. aree paludose e/o con falda subaffiorante
f. Aree con funzione di cassa di espansione delle piene

Comma 2. L'estensione di questa fascia di rispetto potrà essere ridefinita fino ad un limite massimo di 4 m lungo il reticolo minore, qualora a seguito di interventi migliorativi (correttamente progettati e corredati di apposita relazione con verifica idraulica estesa anche alle sezioni di valle) vengano eliminati i punti di ostacolo al naturale deflusso idrico e contenute le dinamiche erosive attualmente in atto o potenziali.

Comma 3 La redefinizione delle fasce di rispetto comporterà una variante al Regolamento e, conseguentemente, alle NTA del Piano regolatore da effettuare secondo le procedure di legge.

ARTICOLO 7 DEFINIZIONE FASCIA DI RISPETTO 2

Comma 1. Interessa il reticolo idrico minore. Si trova in adiacenza all' alveo ed è caratterizzata da un'ampiezza di 4 m a partire dalla sommità della sponda incisa o dal piede arginale esterno. Questa fascia di rispetto comprende:

a. le aree di pertinenza fluviale,
b. le aree soggette a fenomeni di erosione spondale,
c. le aree periodicamente interessate fenomeni di allagamento in occasione di eventi alluvionali
d. Spazi per garantire l'accesso all'alveo e alle sponde in caso di interventi per la realizzazione di opere di difesa.

Comma 2 la fascia di rispetto pari a 4 m si applica anche ai tratti di reticolo minore intubati

ARTICOLO 8 DEFINIZIONE FASCIA DI RISPETTO 3

Comma 1. Interessa il reticolo idrico principale. Si trova in adiacenza all' alveo ed è caratterizzata da un'ampiezza di 10 m a partire dalla sommità della sponda incisa o dal piede arginale esterno.

Comma 2 Si applica quanto prescritto dal R. D. 523/1904.

ARTICOLO 9 DEFINIZIONE FASCIA DI RISPETTO 4

Comma1 questa fascia ha un' ampiezza variabile in funzione della morfologia e della geologia dei luoghi. Delimita delle aree a rischio idrogeologico legate all'esondazione del torrente Gandaloglio e in misura ridotta del torrente Bevera al confine con il comune di Molteno.

Comma 2 All'interno di tali aree valgono le prescrizioni previste dalla L.267/98.

TITOLO III ATTIVITA' VIETATE, SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE, O NULLAOSTA

ARTICOLO 10 ATTIVITA' VIETATE IN ALVEO

Comma 1. Sono attività da considerarsi vietate nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi e canali appartenenti al reticolo idrico minore e principale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti:

a. la copertura e la tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità (D. lgs. 152/99 art. 41 + regolamento di applicazione regionale)
b. Restrizioni della sezione dell'alveo
c. Realizzazione di manufatti e opere in genere
d. Escavazione di materiale litoide , competenza esclusiva regionale.

ARTICOLO 11 ATTIVITA' AMMESSE IN ALVEO

Comma 1 Sono attività da considerarsi ammesse nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi e canali appartenenti al reticolo idrico minore e principale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti :

a. Opere di derivazione di acque superficiali
b. Opere di attraversamento (ponti, passerelle, gasdotti, fognature ecc) che non causino riduzione della sezione dell'alveo e non ostacolino il deflusso delle acque.
c. Opere di regimazione, sistemazione e difesa idraulica (briglie, soglie, argini, scogliere, pennelli, vasche di decantazione, vasche di espansione, ecc.)
d. Opere per lo scarico di acque in alveo

Comma 2 Le sopraccitate opere sono possibili previa autorizzazione dell'autorità competente e rilascio di concessione con pagamento canone per occupazione area demaniale.

ARTICOLO 12 : FASCE DI RISPETTO 1 - 2 -3 ATTIVITA' VIETATE

Comma 1 Sono attività vietate nelle fasce di rispetto 1-2-3 quelle elencate nell'art. 96 del R.D. 523/1904 ; in particolare :

a. Nuove edificazioni
b. Escavazione di pozzi
c. Costruzione di pali e tralicci per linee elettriche
d. Le recinzioni in muratura trasversali o longitudinali al corso d'acqua. Si dovrà consentire sempre l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

e. Lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo o nelle zone di pertinenza dei corsi d'acqua
f. Qualunque opera o manufatto, movimento di terreno che possa modificare la morfologia dei luoghi, costringere la normale sezione di deflusso, impedire o limitare l'accessibilità ai luoghi per la manutenzione e la pulizia.
g. L'esecuzione di muri spondali ad alta pendenza all'esterno dei centri abitati
h. Piantumazioni di alberi, arbusti, siepi o coltivazioni a distanze inferiori a 4 m dalla sommità della sponda incisa
i. Qualunque scarico incontrollato in acque superficiali, qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque o materie inquinanti o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
j. La realizzazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime concessioni di pesca.
k. Sradicamento di ceppaie che sostengono le ripe dei corsi d'acqua, e accensione di fuochi sia per la rimozione di ceppaie che per altri scopi
l. Lo stazionamento di bestiame sugli argini e loro dipendenze.

Comma 2 In particolare per i tratti tombinati:

a) si vieta lo scavo all'interno della fascia di rispetto se non autorizzato dal comune
b) il depositi di qualsiasi materiale/riporto all'interno di questa fascia
c) la realizzazione di opere che possano alterare lo stato del tratto incubato.

ARTICOLO 13 FASCIA DI RISPETTO 4 ATTIVITA' VIETATE E AMMESSE

Comma 1 Per tale fascia si rimanda alla normativa vigente; Legge 267/98.

ARTICOLO 14 FASCIA DI RISPETTO 1 - 2 -3 ATTIVITA' AMMESSE

Comma 1 Per le opere ammesse in fascia di rispetto 1-2-3 *previa autorizzazione idraulica o nullaosta*, l'amministrazione comunale definisce le procedure di autorizzazione per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Comma 2 In particolare potranno essere consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire nè direttamente nè indirettamente sui corsi d'acqua ovvero:.

a. La formazione di arginature, scogliere, e difese radenti (senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna) devono essere

realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta ne provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive da permettere l'accesso al corso d'acqua. Al fine di ridurre i tempi di corrivazione e per consentire la massima laminazione delle piene è necessario evitare l'occupazione o la riduzione di aree di espansione dei corsi d'acqua, in particolare mantenendo alle aree demaniali le funzioni di invaso d'acqua. Le opere a difesa della proprietà private devono pertanto essere realizzate su aree private, posizionando la difesa radente alle sponde in erosione, mantenendo al corso d'acqua le aree accatastate al demanio.

b. Le recinzioni in muratura dovranno essere posizionate ad almeno 10 m dal corso d'acqua. Non dovranno essere continue. Si dovrà consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. Tale valore è riducibile a 4 m solo unicamente per recinzioni amovibili.
c. Le sistemazioni idraulico-forestali da realizzarsi come descritte nell'articolo 19
d. La realizzazione di muri spondali verticali o ad alta pendenza devono essere limitati ai centri abitati o comunque dove non siano possibili altri interventi a causa della limitatezza delle aree disponibili.
e. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua e delle opere di regimazione , difesa e sistemazione idraulica
f. Opere di attraversamento : ponti, passerelle pedonali, strade per piste ciclabili o per qualsiasi uso in fregio agli argini e/o sponde dei corsi d'acqua.
g. Opere di ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari a rete e relativi impianti, riferiti a servizi pubblici quali: attraversamento aereo di linee tecnologiche, teleferiche o altro, attraversamento con tubazioni staffate a ponti esistenti, fognature, gasdotti, metanodotti, acquedotti, condotte in subalveo che non comportino una riduzione della sezione dell'alveo
h. Opere di derivazione di acque superficiali
i. Opere per lo scarico di acque in alveo
j. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione
k. Opere di manutenzione ordinaria e straordianaria del corso d'acqua e delle opere di regimazione e sistemazione idraulica
l. Gli intereventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo di edifici, realizzati prima del 1904 o dotati di nulla osta idraulico rilasciato dall'ufficio del Genio Civile competente così come definiti alla lettera a), b) e c) della l.r. 12/05 art.27 comma1.

m. Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli intereventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale , compatibili con la normativa di tutela.
n. Gli interventi di adeguamento igenico-funzionale degli edifici esistenti, realizzati prima del 1904 o dotati di nulla osta idraulico rilasciato dall'ufficio del Genio Civile competente" ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi alle esigenze delle attività e degli usi in atto.
o. La formazione di appostamenti fissi da caccia purché non interferiscano con il libero deflusso delle acque e non limitino l'accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione;
p. l'occupazione temporanea per attività turistiche, ricreative, agricole purché non interferiscano con il libero deflusso delle acque e non limitino l'accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione;
q. qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili;
r. la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo esterno degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; e la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per l'uso dei fondi limitrofi;

Comma 3. Per i tratti tombinati è ammessa:

a) la realizzazione di strade e opere viarie che non compromettano la stabilità dell'opera e che permettano l'accessibilità per la manutenzione del tratto intubato.
b) la realizzazione di recinzioni che non compromettano l'accessibilità per le opere di manutenzione

TITOLO IV DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI

ARTICOLO 15 ATTRAVERSAMENTI PONTI, GASDOTTI, FOGNATURE, TUBATURE E INFRASTRUTTURE IN RETE IN GENERE CON LUCE SUPERIORE A 6 M

Comma 1 Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, ecc) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo le direttive dell'Autorità di Bacino "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B"*. Il progetto dovrà essere accompagnato da relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.

ARTICOLO 16 ATTRAVERSAMENTI PONTI, GASDOTTI, FOGNATURE, TUBATURE E INFRASTRUTTURE IN RETE IN GENERE CON LUCE INFERIORE A 6 M

Comma 1 Il progetto di tali intervento (*luce minore di 6 m*) dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempi di ritorno di 100 anni e franco minimo 50 cm. In casi eccezionali, quando si tratta di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza si possono assumere, in situazioni non critiche tempi di ritorno inferiori (minimo 50 anni). Spiegando e motivando le scelte effettuate. E' comunque necessario verificare che le opere non provochino un aggravamento delle condizioni del rischio idraulico sul territorio per piene superiori a quelle di progetto.

Comma 2 In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

a. avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
b. comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
c. restringere la sezione mediante spalle e rilevati d'accesso
d. i manufatti dovranno essere realizzati in modo da evitare depositi di materiale solido a monte del manufatto stesso.
e. non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente all'alveo che riducano la sezione. In caso di necessità o impossibilità di diversa locazione, i manufatti andranno interrati e dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica previste dell'alveo. In ogni caso dovranno essere protette in caso di danneggiamento per erosione.

f. le opere in subalveo dovranno essere realizzate a quote compatibili con l'evoluzione prevista del fondo alveo , non tenendo conto di specifiche opere trasversali atte a ristabilire la quota di fondo in corrispondenza degli attraversamenti.

Comma 3: per il rilascio dell'autorizzazione comunale occorre presentare la documentazione di cui seguente articolo 21

TITOLO V DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

ARTICOLO 17 SCARICHI

Comma 1 Per scarico si intende qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue, liquide, semiliquide convogliabili in acque superficiali, nel suolo nel sottosuolo e in rete fognaria.
Gli scarichi nei corsi d'acqua sono autorizzabili dal punto di vista idraulico, cioè come capacità del corso d'acqua ricettore dal comune, mentre per la qualità dello scarico la competenza è rimandata all'ASL-ARPA.

Comma 2 Tra le norme di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua sotto l'aspetto della quantità. Il richiedente dovrà verificare la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Comma 3 In assenza di puntuali indicazioni di riferimento sulle ammissibilità delle portate scaricabili si adottano i seguenti criteri suggeriti dalla Delib.C.R. 15-1-2002 n. VII/402.

a. -20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali
b. -40 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Per mantenere i valori sopra riportati in corrispondenza delle portate di picco, è possibilie avvalersi di opportune tecniche di laminazione.

Comma 4 Per preservare nel tempo la continuità idrica del corpo recettore, è vietato effettuare scarichi sul suolo o negli stati superficiali del sottosuolo nelle aree incluse nelle fasce di rispetto.
Il comune è l'autorità competente per il controllo degli scarichi sotto il profilo quantitativo e pertanto è il soggetto incaricato del controllo e delle ispezioni necessarie all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

Comma 5 Nel caso in cui sia necessario una modifica quantitativa dello scarico è necessario richiedere una nuova autorizzazione.

ARTICOLO 18 RILASCIO AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Comma 1 Fatti salvo il rispetto per la normativa edilizia vigente, per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale relativa alla quantità di acque da recapitarsi nel corpo ricettore appartenente al reticolo minore si dovrà produrre opportuna documentazione tecnica.

a. Dovrà essere verificata l'idoneità del corpo idrico ricettore a smaltire la quantità di acqua scaricata (sia essa derivante da acque reflue urbane che acque meteoriche o di dilavamento)
b. Realizzare il progetto del manufatto di recapito in scala opportuna, tale progetto dovrà contenere accorgimenti idonei per evitare la formazione di fenomeni erosivi nel corpo ricettore.
c. Il manufatto non deve creare condizioni di rischio idraulico per le aree circostanti e deve essere compatibile con l'assetto idrogeologico dell'alveo.
d. Lo scarico dovrà avvenire nella stessa direzione della corrente.
e. Per ogni altra indicazione progettuale si dovrà far riferimento alla normativa vigente e alle disposizioni delle autorità competenti.

TITOLO VI DISCIPLINA DELLE OPERE SI SISTEMAZIONE IDRAULICA

ARTICOLO 19 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

Comma 1 Per opere di sistemazione idraulica si intende l'insieme delle opere atte a difendere il territorio da esondazioni e allagamenti. Rientrano nelle sistemazioni idrauliche anche le sistemazioni idraulico forestali.

Comma 2 Sono opere di sistemazione idraulica-forestale

a. briglie di trattenuta,
b. briglie di consolidamento,
c. soglie di fondo
d. pennelli
e. cunettoni o canalizzazioni
f. riprofilatura e svaso dell'alveo
g. vasche di accumulo del materiale solido
h. Difese di sponda: scogliera in grossi massi con o senza talee
   rivestimento in pietrame grezza, con protezione al piede o con talee
   sistemazione elastiche
   gabbionate
   terre rinforzate
   sopralzo arginatura
   arginatura (terra, muratura in pietrame, c.a., legname ecc.)
   protezione al piede
   palizzate spondali

ARTICOLO 20 RILASCIO AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Comma 1 Per ottenere l'autorizzazione comunale relativa alla realizzazione di opere di sistemazione idraulica sul reticolo minore è necessario produrre adeguata relazione idrologica con verifica idraulica della sezione di deflusso, considerando una piena con tempo di ritorno di 100 anni e progetto dell'opera scala adeguata. In casi eccezionali, quando si tratta di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza si possono assumere, in situazioni non critiche tempi di ritorno inferiori (minimo 50 anni). Spiegando e motivando le scelte effettuate. E' comunque necessario verificare che le opere non provochino un aggravamento delle condizioni del rischio idraulico sul territorio per piene superiori a quelle di progetto.

Comma 2 Per quanto riguarda gli schemi tipo progettuali e si fa riferimento alla:

"Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione (delibera della G.R. del 19.12.1995 – n° 6/6586

" DGR. 1 luglio 1997 – n° 6/29567 – Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia

" DGR 29 febbraio 2000 – n° 6/48740 – Approvazione direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica

TITOLO VII AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 21 AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Comma 1 Occorre un autorizzazione idraulica per le attività, opere o lavori specificati alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 11, per i punti a), b) c) d) e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), e i punti A e B dell'art.14., , per le opere specificate nell'articolo 16 (attraversamenti con luce inferiore a 6 m) per gli scarichi in alveo (art.17) e per le opere di sistemazione idraulica art. 19.

L'autorizzazione idraulica di cui sopra viene rilasciata dall'ufficio tecnico comunale.

Comma 2 Per ottenere l'autorizzazione per lavori, sopra specificati occorre produrre domanda in bollo per i privati o domanda semplice per gli enti pubblici rivolta all'Amministrazione Comunale alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a. N° 2 Copie del progetto comprendente:
    1. relazione tecnico descrittiva ed elaborati di calcolo redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge
    2. estratto della C.T.R. a scala 1:10.000, con indicata la localizzazione dell'intervento oggetto della domanda e la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione d'intervento
    3. planimetria dello stato di fatto
    4. planimetria illustrante la collocazione delle opere da realizzare rispetto alla situazione catastale (sovrapposizione delle opere a progetto con la planimetria catastale)
    5. estratto mappa
    6. rilievo topografico con posizionamento delle opere rispetto a punti fissi
    7. esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate
    8. sezioni trasversali comprendenti il corso d'acqua interessato dalle opere
    9. disegni illustranti l'intervento
    10. particolari delle opere
    11. relazione idrologica e verifica idraulica comprendente il calcolo della portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno di 100 anni (salvo riduzione per i casi specificati nel regolamento) ed il calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative (da valutare caso per caso)
    12. profilo del corso d'acqua con le opere da realizzare per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento (da valutare caso per caso)
    13. documentazione fotografica dello stato dei luoghi

b. Esplicita dichiarazione dei vincoli di natura urbanistica/territoriale esistenti

c. Attestato versamento delle spese di istruttoria (esonerati gli enti pubblici ai sensi dell'art. 2 comma 18 L.R. 22 gennaio 1999 n. 2)

ARTICOLO 22 OBBLIGHI

Comma 1 I proprietari e possessori frontisti dei terreni nonché i titolari di autorizzazioni debbono:

a. tener sempre bene puliti gli alvei di fossi, canali, torrenti che attraversano o dividono i loro terreni, mantenere in buon stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato e sgombre le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
b. aprire tutti quei fossi che siano necessari per regolare lo scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
c. estirpare, per lo meno due volte all'anno, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
d. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
e. tagliare i rami delle piante e le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

Comma 2 Gli oneri relativi sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti nonché dei titolari di autorizzazioni.

ARTICOLO 23 NULLAOSTA

Comma 1 Quando le opere e le attività da realizzare non producono alterazioni del regime dell'alveo (art.58 e 59). Autorizzazioni per costruzioni a distanze inferiori ai 10 m da corsi d'acqua pubblici non arginati dovranno essere accordate nella forma di semplice nullaosta per "Interventi quali difese radenti, ricadenti in proprietà privata, nonchè gli interventi che non sono suscettibili di influire direttamente od indirettamente sul regime del corso d'acqua".

Comma 2 Per ottenere il nullaosta per i lavori nei casi in cui gli interventi non sono suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua, occorre produrre domanda in bollo per i privati o domanda semplice per gli enti pubblici rivolta all'Amministrazione Comunale alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a. estratto mappa, planimetria riferita all'aerofotogrammetrico comunale, sezioni quotate con indicato l'andamento del p.c. e le opere in progetto,
b. relazione tecnico descrittiva delle opere di cui si chiede il nullaosta idraulico

c. a discrezione dell'Ufficio Tecnico potrà essere richiesta relazione idrologica e/o verifica idraulica
d. documentazione fotografica dello stato dei luoghi

ARTICOLO 24 NULLA OSTA PER OCCUPAZIONI OCCASIONALI

Comma 1 Nei casi di occupazione di pertinenza idrauliche occasionali, legate ad eventi, manifestazioni è possibile prevedere il rilascio di concessioni con procedure semplificate

ARTICOLO 25 CONCESSIONI

Comma 1 Quando l'intervento va ad occupare aree demaniali così come individuato dalle mappe catastali. Se non si occupano aree demaniali si emette la sola autorizzazione idraulica. Non sono soggette a concessioni, ma ad autorizzazioni, le opere di attraversamento di tipo aereo (elettrodotti) o in subalveo (acquedotti, fognature, ecc) che non comportano di fatto occupazione di superficie demaniale. Nelle concessioni sono stabilite le condizioni e la durata.

ARTICOLO 26 CONCESSIONI

Nelle autorizzazioni idrauliche, nullaosta ed eventuali concessioni sono stabilite le condizioni, la durata (massimo 30 anni), le norme alle quali sono assoggettate, il canone annuo ed il canone dell'uso concesso dove previsto.

Nelle predette autorizzazioni deve essere, inoltre, precisato che le medesime vengono accordate:

a. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b. con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi:
c. con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
d. con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente regolamento;
e. con l'obbligo al pagamento delle spese di istruttoria, del canone annuo e del canone dell'uso concesso.
f. con l'obbligo di rimuovere le opere e ripristinare lo stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

Le autorizzazioni idrauliche e le concessioni sono rinnovabili. All'uopo il concessionario deve farne domanda all'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

ARTICOLO 27 AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE

Comma 1 Le opere da realizzare in area di tutela ambientale sono soggette ad autorizzazioni ai sensi della D.Lgs 490/99, se dette opere non ricadono nelle zone definite A e B non vincolate ai sensi della L. 431/85 non è dovuto nessun parere.

Comma 2 Se le opere da realizzare sono opere idrauliche (argini, muri, briglie di competenza regionale ex L.R. 70/83 e ricadono in ambito di tutela , va acquisita la preventiva autorizzazione da parte della competente struttura della Direzione generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia.

Comma 3 Se le opere da realizzarsi non sono opere idrauliche (acquedotti, fognature, ponti ecc) e ricadono in ambiti di tutela il comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 18 /97.

Comma 4 Per acquisire l'autorizzazione ambientale per opere esistenti o per rinnovi di autorizzazioni idrauliche, il parere del servizio giuridico indica non necessaria l'autorizzazione ambientale qualora le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo.

ARTICOLO 28 CANONI

Comma 1 I canoni sono riportati nell'allegato C della DGRL 1 agosto 2003 n. 13950 e succ modifiche dove si distingue "CON" o "SENZA" occupazione di aree demaniali.

Comma 2 Il pagamento va efferato entra il 31 gennaio di ogni anno.

Comma 3 Il titolare è tenuto a versare dal 2003 e successivi i canoni al comune. Per le concessioni oltre al canone, il titolare è obbligato a pagare annualmente l'imposta regionale di ammontare pari al 100% del canone, tali somme verranno versate direttamente al comune che poi le trasferirà alla regione.

Comma 4 E' prevista una cauzione per canoni superiori a 258,23 euro

Comma 5 E' previsto l'adeguamento annuo del canone su base ISTAT.

TITOLO VIII NORME SPECIALI

ARTICOLO 29 RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI

Comma 1 Le attività connesse al ripristino dello stato dei luoghi relativi ai corsi d'acqua ed alle pertinenze oggetto di opere abusive o difformi da quanto concesso o autorizzato e l'eventuale recupero delle spese sostenute compete al comune ex DPR 380/2001. Questo vale sia per il reticolo minore che maggiore essendo il comune il primo soggetto titolare in materia urbanistica.

ARTICOLO 30 SDEMANIALIZZAIONI

Comma 1 Il comune in caso di necessità di modificare o definire i limiti della aree demaniali dovrà proporre all'Agenzia del Demanio le nuove delimitazioni.Le richieste di sdemanializzazioni del reticolo minore dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio.

Comma 2 L'amministrazione comunale dovrà fornire il nullaosta idraulico.

Comma 3 Per art. 41, comm 4 d.lgs. 11 maggio 1999 n.152 le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere sdemanializzate.

ARTICOLO 31 DEVIAZIONE CORSI D'ACQUA

Comma 1 E' data la possibilità di deviare un corso d'acqua del reticolo minore.

Comma 2 Per deviare il corso d'acqua è necessaria una puntuale e accurata verifica idraulica eseguita da un professionista abilitato, che evidenzi che le modifiche in progetto siano tali da non compromettere il deflusso delle acque anche per eventi di piena con Tr=100 anni e senza creare alterazioni dl regime idrico a valle. A discrezione dell'Ufficio Tecnico potrà essere richiesta documentazione specifica inerente al caso in oggetto.

Comma 3 I proprietari che ospiteranno sui propri terni il corso d'acqua avranno l'onere della manutenzione ordinari e straordinaria del corso d'acqua

ARTICOLO 32 ASPORTAZIONE MATERIALE INERTE DALL'ALVEO.

Comma 1 L'asportazione di materiale inerte dal fondo dell'alveo è di esclusiva competenza regionale. Per rimozione di materiale vegetale o rifiuti si dovrà richiedere un autorizzazione con descritto il tipo di intervento previsto

TITOLO IX SANZIONI

ARTICOLO 33PENE

Comma 1 I fatti ed attentati criminosi di cui all'art. 141 del citato R.D.L. n. 368/1904 sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Comma 2 Le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 12 del presente regolamento sono punite, a termini dell'art. 142 del citato R.D.L. n. 368/1904, (depenalizzato in base alla Legge N. 205 del 25/06/1999) con sanzione amministrativa

Comma 3 Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 12 si intima contemporaneamente o verbalmente al contravventore di desistere immediatamente dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica.

Comma 4 I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente sono elevati dai rappresentanti del Corpo di Polizia Municipale.

ARTICOLO 34 SANZIONI AMMINISTREATIVE

Comma 1 Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 11,14, 16, 17,19 del presente regolamento sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie:

Comma 2 L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio dell'autorizzazione, la quale può essere revocata.

ARTICOLO 35 SEGNALAZIONI

Comma 1 Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare opere abusive esistenti sul territorio nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, così come individuate e normate dal regolamento comunale.

Comma 2 Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare una situazione di pericolo sul territorio presente nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici nella fascia di rispetto così come individuate e normate dal regolamento comunale.

Comma 3 La segnalazione andrà indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale.

Sirone, Agosto 2006

Dott. Geologo Paola Lafranconi